

BGE 25 I 119

Bundesgericht (BGE), 1899-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_25_I_119

FR: ATF 25 I 119

IT: DTF 25 I 119

Volltext

118 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ha per oggetto la sua paga personale, sulla quale i fratelli Greeo non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era percib uniea- mente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non eonte- stare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averio contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo) non po- teva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per contestarlo in norne 101'0 proprio. (Vedasi la sentenza deI Consiglio federale al N° 109 dell' Arehivio, vol. IH.) 2. Anche se si volesse perb lasciare da parte l'obbiezione di eui sopra, il ricorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto ammettersi per ragione di tardivita. Imperoche, secondo la teoria gia accettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109 deI vol. II dell' Archivio), il termine per ricorrere giusta r art. 17 della Legge federale si ealcoIa, anche quando siano state pi- gno l'ate delle paghe, dal momento in cui il pignoramento e stato eseguito. Le singole trattenute da farsi mann non pos- sono formare il punto di partenza per un nuovo ricorso. Cib sarebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti deI debitore) ehe hanno servito di nol'ma pel calcolo delle somme da trattenersi, avessero subito eol tempo una tale modifcazione da infirmare neHe sue ba si il pignoramento av- vennto. Ora i rieorrenti hanno pl'eteso bensì l'esistenza di un simile motivo, ma solo pel pe l'iodo di tempo deeo l'so dall'ese- euzione-del pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio. Pel l'esto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe il di lei importo già all'atto deI pignoramento fosse tale da non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter essere preso in considerazione. E anehe per cib ehe riguarda i rapporti mutati deI debitore durante i mesi di marzo a maggio, un relativo ricorso avrebbei dovuto inoltrare in ogni easo entro dieei giorni dall'avvenuta l l lutazione, 0 almeno entro dieci giorni apartire dal momento in eui il fatto era giunto a cognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto, vi sarebbe motivo di ehiedersi se anche la sentenza deI- und Konkurskammer. N° 19. 119 l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in parte i reclami deI debitore, non debba essere annullata. Se non ehe il rieorrente, avendo diehiarato espressamente di riconoscere quest'ultima decisione, la stessa ha acquistato oramai in suo confronto forza di eosa giudieata. Per questi motivi, La Camera di Eseeuzione e Fallil l'ento pronunea: Il ricorso Maiocchi e amll l'esso, ed e annullata pereib la deeisione dell' Autorita superiore di vigilanza. 19. Sentenza del31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen. Notificazione del precetto all'avvocato dei debitore, impiegato, art. 61 Legge Esecuzione e Fallimento. A. Il 9 luglio 1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, ehiedeva in via eseeutiva a Pietro Martini, professore, il pa- gamento di spese dipendente da una lite avuta seen lui, e faceva intill l'are il preeetto eseeutivo all'avvocato Ignazio Mo- dini di Losone, quale rappresentante dei debitore. Il Modini era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti le istanze eantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in

una dichiarazione d'appello introdotta a nome dello stesso. Sul precetto intimato agli avvocati Modini non fece alcuna opposizione; il debitore invece con ricorso del 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perché irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Autorità inferiore di vigilanza respinse il gravame per due motivi: primo perché tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione del precetto; in secondo luogo perché infondato, risultando dagli atti di causa che il Modini era stato realmente il procuratore del Martini, ed il precetto esecutivo non essendo altro che la conseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta 120 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- decisione venne perciò cassata dall'Autorità cantonale superiore di vigilanza per i seguenti motivi: Riguardo all'elezione di tardività, l'Autorità superiore di vigilanza ritenne che la stessa si dovesse identificare col libello del ricorso, perché se l'intimazione del precetto esecutivo non era stata regolare, non aveva potuto decorrere neppure il termine a ricorrere in confronto del debitore. Quanto al merito, il gravame doversi ritenere fondato. Difatti la elezione accettata in prima istanza non potersi ritenere sufficiente di fronte alla giurisprudenza sanzionata dall'Autorità cantonale nelle sentenze Lallemand-Arck, 1894, e Remonda-Remonda, 1898, secondo la quale il debitore non può essere eseguito nel luogo dove preventivamente è stata sostenuta la causa. L'intimazione del libello avrebbe dovuto farsi in base all'art. 64 della Legge Esecuzione e Fallimento, vale a dire al debitore stesso nella sua abitazione, oppure a persona adulta della sua famiglia o ad alcuno dei suoi impiegati. Ora, a meno di accettare la tesi dell'erede, che il procuratore ad litem si debba considerare come l'impiegato della parte, e ciò non è stato osservato nel caso concreto. Del pari non essere il caso!) degli artt. 65, 66 e 47 della Legge Esecuzione e Fallimento. L'intimazione essere stata perciò irregolare, in quanto che, sebbene non risulti in modo assoluto che il Martini abbia realmente il suo domicilio a Pontetresa, l'intimazione del precetto avrebbe dovuto farsi almeno a lui personalmente, in luogo di comunicarlo ad un suo asserto rappresentante. Che poi il gravame all'Autorità di vigilanza sia stato inoltrato dopo il termine legale, non essere punto provato, non essendo presumibile che la decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza sia pervenuta al debitore il giorno 26 ottobre, non essendovi con l'inviazione postale diretta fra Locarno e Pontetresa. B. Contro tale giudizio ricorre von Mentlen al Tribunale federale, domandando che il decreto suddetto sia annullato e mantenuto il precetto esecutivo 1869. In diritto: Il ricorrente non ha però sostenuto che il ricorso all'Autorità cantonale superiore di vigilanza sia stato introdotto tardivamente! Konkllfsskammer. No 19.]21 mente. L'avesse anche sostenuto, il Tribunale federale sarebbe vincolato su questo punto alle dichiarazioni di fatto dell'istanza cantonale, nelle quali non è possibile di vedere alcuna contraddizione cogli atti della causa. Lo stesso dicasi anche riguardo alla questione di sapere se al momento in cui fu spiccato il precetto esecutivo il debitore aveva realmente il suo domicilio a Pontetresa. Il fatto del non avere il Martini notificato alcun cambiamento di domicilio, dopo l'elezione da lui fatta a Locarno, non smentisce punto il modo di vedere dell'istanza cantonale. Indipendentemente dalle dichiarazioni fatte dalla stessa, la questione del domicilio del debitore avrebbe forse potuto sembrare dubbiosa; negli atti manca però ogni qualsiasi prova che corrobora l'asserzione di un domicilio a Locarno. Del resto, anche se tale asserzione fosse vera, il ricorso dovrebbe tuttavia respingersi. Imperocché, a mente dell'art. 64 della Legge federale, ogni atto esecutivo deve essere notificato al debitore nella sua abitazione o nei suoi locali d'affari dove lo stesso esercita la sua professione. Ciò ritenuto, non è in ogni caso sufficiente che l'intimazione succeda direttamente a qualcuno dei suoi impiegati od a persona adulta della sua famiglia, ma la sola notificazione conforme e che

si cerchi prima della persona del debitore, e che l'atto non venga trasmesso alle altre persone indicate dall'art. 64 e che l'atto stesso è rimasto irreperibile. Ora non risulta in nessun modo che tali ricerche siano state fatte nel caso concreto. Che poi l'avvocato Modini debba essere ritenuto quale non impiegato del debitore, non è tesi che si possa sostenere sul serio. Già la qualità del Modini quale avvocato del debitore non è punto provata, la procura rilasciatagli non ha causa precedente non implicando nessun mandato in suo favore per rappresentare il debitore in un'esecuzione posteriore. Inoltre l'art. 64 intende per impiegato una persona che si trovi col debitore in continui e diretti rapporti d'affari, e non un semplice procuratore speciale. Anche il fatto che la pretesa per la quale era stato spedito il precetto esecutivo derivava da un processo dibattuto a Loarno, non poteva esonerare il creditore dall'osservare il disposto dell'art. 64, la natura e l'origine di un'eredità essendo affatto indifferenti per la determinazione del luogo in cui deve succedere l'esecuzione. Dovendosi pertanto ritenere la comunicazione del precetto esecutivo al debitore come fatta irregolarmente, ne risultava il diritto per quest'ultimo di insorgere presso l'Autorità di vigilanza contro l'intimazione irregolare, al quale seopo il termine utile per ricorrere doveva calcolarsi non dal distacco del precetto, ma dal giorno in cui il debitore aveva avuto conoscenza dell'esecuzione irregolarmente iniziata. Ora gli atti della causa non contengono nessuna indicazione riguardo all'epoca in cui il precetto esecutivo è giunto a conoscenza del Martini. Non vi è dunque una prova sicura nel senso affermato dal creditore che il Martini abbia conosciuto l'esecuzione già prima di due o tre giorni che sporgesse reclamo, per cui, nel dubbio, il ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza non poteva ritenersi tardivo. Per questi motivi, la Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: Il ricorso è respinto. 20. Art. du 8 février 1899, dans la cause Daven-Dormond. Revendication par la femme, d'objets saisis au prejudice du mari; rôle des parties; art. 106, 107 et 109 LP.; l'art. 33 LP. vis-a-vis des dispositions cantonales sur le régime matrimonial. I. - Ernest Picard aine, créancier de Pierre Daven-Dormond, négociant au Sepey, pour une somme de 8 332 fr. 65 c" a requis la saisie en date du 26 octobre 1898. Le 28 octobre, l'office des poursuites de l'arrondissement des Ormonts a placé sous le poids de la saisie une certaine quantité de marchandises, dont la taxe totale s'élève à 462 fr. und Konkurskammer. No 20. 123 Le procès-verbal de la saisie renferme ensuite les constatations suivantes : « Les objets saisis ont été déplacés immédiatement et » transportés dans une chambre de la maison de commune, » avec l'aide de l'agent de police. » Le débiteur, Pierre Daven, a déclaré ne posséder aucun » bien saisissable, que toutes les marchandises en magasin, » y compris celles saisies, étaient la propriété de sa femme » Lydie Daven-Dormond, inscrite au registre du commerce, » en qualité de marchande publique. » Les marchandises saisies ont été revendiquées par cette » dernière, qui a porté présence aux opérations. » Des renseignements demandés et obtenus, il résulte » que la partie du bâtiment habitée par les époux Daven- » Dormond, non-divorcés, ni séparés de biens, - y compris » le local où se trouvaient les objets saisis, - ont été loués » verbalement, il y a plusieurs années, par le mari Pierre » Daven de François-Louis Vuriod-Marletaz et que ce bail a » été continué entre parties. » En conséquence, vu les dispositions de l'art. 106 LP., » l'office assigne un délai de dix jours au créancier et au » débiteur pour se déterminer sur la revendication de la » femme Daven-Dormond. » H. - Le 7 novembre, le préposé avisait Lydie Daven-Dormond que le créancier Picard contestait la revendication qu'elle avait faite des marchandises saisies le 28 octobre 1898, il l'invitait à faire valoir son droit en justice dans les dix jours, conformément à l'art. 107 LP. IH. - Le 12 novembre, Lydie Daven

portait, en main de l'autorite inferieure, la plainte de l'art. 17 LP., en faisant valoir les considerations suivantes : « Pierre Daven n'est ni possesseur, ni detenteur des marchandises saisies dans le magasin de sa femme. Celle-ci » en est proprietaire; elle seule les detient legalement. Elle » exerce, independamment de son mari, un petit commerce: » elle loue seule les locaux de son magasin, elle en paie le » loyer, de ses propres gains. Elle est donc bien le tiers » possesseur dont parle l'art. 109 LP. »

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.